



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE O AL RINNOVO, CON O SENZA MODIFICHE, DI UNA ZONA DI ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO DI CANI DA CACCIA (ZAC)

PRESENTAZIONE ISTANZA

L'istituzione o il rinnovo, con o senza modifiche di una zona di allenamento e addestramento di cani da caccia (ZAC) è regolamentata dal decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 404 del 09 dicembre 2024. Con lo stesso DDR e ss.mm.ii. è stata approvata la relativa modulistica per la presentazione dell'istanza.

La normativa di riferimento è rinvenibile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/unita-organizzativa-coordinamento-gestione-ittica-e-faunistico-venatoria/verona/caccia-e-controllo-fauna-selvatica/gare-cinofile-e-zac>

Le zone e i periodi di svolgimento delle prove cinofile sono individuati nella DGR n. 401 del 09/04/2024 all'Allegato C1 rinvenibile ai link:

- cartografia (pag. 280): <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/wFdCni6LeX9pp3a>
- file vettoriali: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/4jxs3sbJtZB5E5e>

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo, con o senza modifiche di una zona di allenamento e addestramento di cani da caccia (ZAC) da parte della Regione del Veneto – Sede territoriale Verona – gli aventi diritto devono inoltrare apposita richiesta ESCLUSIVAMENTE tramite PEC all'indirizzo email: cacciapesca@pec.regione.veneto.it.

TIPOLOGIE DI ZAC E CARATTERISTICHE

Le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia (ZAC) si suddividono in due tipologie:

1. **tipo A** in cui non è consentito l'abbattimento della selvaggina (senza sparo):
 - A1 - l'attività è consentita tutto l'anno;
 - A2 - l'attività non è consentita durante la stagione venatoria.

DISTANZE: le ZAC di tipo A di nuova istituzione non possono essere individuate a una distanza inferiore a 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro (salvo nulla osta scritto degli interessati).

È possibile utilizzare la selvaggina, proveniente da allevamento, appartenente alle seguenti specie: Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) oltre alla fauna selvatica naturalmente presente nel sito.



2. **tipo B** in cui è consentito l'abbattimento della selvaggina (con sparo):

- B1 – l'attività è consentita tutto l'anno;
- B2 – l'attività non è consentita durante la stagione venatoria.

DISTANZE: le ZAC di tipo B di nuova istituzione non possono essere individuate a una distanza inferiore a 400 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro (salvo nulla osta scritto degli interessati).

È possibile utilizzare la selvaggina, proveniente esclusivamente da allevamento, appartenente alle seguenti specie: Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e quelle oggetto di appositi Piani di Gestione Controllo che lo prevedano.

DIMENSIONI: Le ZAC di tipo B hanno dimensioni massime di **100 ha**.

OBBLIGHI GESTIONALI A CARICO DEL DIRETTORE (TITOLARE DELLA GESTIONE)

1. **Comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività** alla Struttura regionale competente: nominativi dei collaboratori, orari, tempi e ogni eventuale variazione.
2. Trasmissione alla Struttura regionale competente di una **relazione consuntiva** dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.
La **relazione consuntiva** comprende il rendiconto del numero totale di accessi suddivisi per ciascun giorno di attività e del numero totale di capi immessi suddivisi per specie e giorno di immissione.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria a seguito della verifica della documentazione prodotta dall'interessato, adotta il provvedimento autorizzativo entro il termine di **60 giorni**.

Ai fini dell'istruttoria l'interessato deve produrre all'Ufficio Caccia gli atti di consenso sottoscritti dai proprietari e conduttori dei fondi interessati (**Allegato E** - ZAC con sparo o **Allegato D** - ZAC senza sparo) oppure deve dichiarare che attesta di aver acquisito il consenso da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati all'istituzione della ZAC (**Allegato C**). Nel caso non si presentino le due condizioni sopracitate, la Struttura regionale competente, su richiesta dell'interessato (**Allegato B**), adotta il provvedimento autorizzativo includendo tali fondi (**Allegato F**) e ne dispone la pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni interessati, sospendendo l'efficacia del provvedimento e subordinandola alla mancata opposizione dei proprietari/conduttori non precedentemente individuati. Decorso tale termine, senza che pervengano opposizioni, il provvedimento acquista efficacia. In caso di opposizioni da parte dei proprietari/conduttori, il provvedimento diventa efficace escludendo automaticamente detti fondi dalla superficie interessata dalla prova. La Struttura competente comunicherà all'interessato l'esito della pubblicazione all'albo pretorio, tale comunicazione andrà allegata al provvedimento autorizzativo al fine di agevolare l'attività di vigilanza degli organi competenti.



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La relazione tecnico illustrativa di gestione deve contenere i seguenti contenuti descrittivi minimi:

1. area interessata: inquadramento geografico e caratterizzazione ambientale, eventuali strutture annesse alla ZAC, immagini del sito;
2. elencazione delle specie di selvaggina proveniente da allevamento, oggetto di immissione, quantitativi immissibili previsti per cacciatore/giornata per ciascuna specie;
3. modalità di svolgimento dell'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia, numero massimo di cacciatori ammissibili per turno di addestramento, ecc.;
4. modalità di svolgimento delle gare cinofile, qualora previste;
5. misura di sicurezza adottate al fine di prevenire gli infortuni e tutelare la pubblica incolumità.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Istanza per l'istituzione o il rinnovo, con o senza modifiche, di una zona di allenamento e addestramento di cani da caccia (ZAC) – **Allegato B**;
- Dichiarazione di assenso all'istituzione di una ZAC con sparo del proprietario/conduuttore sui propri fondi – **Allegato E**;
- Dichiarazione di assenso all'istituzione di una ZAC senza sparo del proprietario/conduuttore sui propri fondi – **Allegato D**;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di acquisizione dei consensi (scritti e verbali) da parte dei proprietari o conduuttori dei fondi interessati – **Allegato C**;
- Estremi catastali dei fondi interessati – **Allegato F**;
- Cartografia nel formato vettoriale shape (shapefile) per i sistemi informativi geografici, eventualmente integrata con corografie in scala 1:10000 (di inquadramento) e 1:2000 (che riporta gli estremi catastali dei fondi interessati);
- Consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti venatori (ATC, CA, AFV, AATV) individuati dal PFVR;
- Relazione tecnico illustrativa di gestione;
- Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

PAGAMENTI

Saranno necessarie due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna.

MODULISTICA

Gli allegati precedentemente menzionati sono scaricabili sul sito web della Regione del Veneto al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/unita-organizzativa-coordinamento-gestione-ittica-e-faunistico-venatoria/verona/caccia-e-controllo-fauna-selvatica/gare-cinofile-e-zac>